



**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DECRETO N. 105 del 7 novembre 2019**

**OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI BARI, SEZ. II, RICORSO EX ART. 700 C.P.C. – R.G. N. 10895-1/2019. RATIFICA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'INTERVENTO IN GIUDIZIO AL DIFENSORE.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano.
- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato sino alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta ed ha altresì affidato allo stesso l'incarico di Commissario ad acta degli ARO specificati nel medesimo DPGR n. 53/2017 e con successive DGR n. 382/2017 e n. 689/2017;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, le funzioni ed i compiti di cui all'art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1792 del 7/10/2019, la Regione ha individuato il Direttore Generale, avv. Gianfranco Grandaliano, quale Commissario ad acta per gli ARO



precedentemente commissariati ai sensi dell'art. 14 L.r. 24/2012 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che con il ricorso in oggetto, non notificato all'AGER, la società Ecologia Falzarano s.r.l. ha richiesto in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., la declaratoria di nullità della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Monopoli, Ente capofila dell'ARO BA8, per grave inadempimento del contratto di servizio d'ambito nei Comuni di Monopoli, Polignano a mare, Mola di Bari e Conversano;

**CONSIDERATO** che tale provvedimento di risoluzione è stato recepito e condiviso dall'AGER con il Decreto commissariale n. 30/2019, nell'esercizio delle proprie funzioni commissariali in materia di ARO;

**RILEVATO** che stante la necessità e l'opportunità di intervenire prontamente in giudizio ad opponendum, al fine di difendere la legittimità degli atti dell'ARO e di quelli connessi che l'AGER ha posto in essere nell'esercizio delle funzioni commissariali per l'ARO BA8, in data 26 agosto 2019 l'AGER, in persona del Direttore generale e Commissario ad acta per l'ARO BA 8, vista altresì l'udienza già fissata per il 27 agosto 2019, ha conferito apposito mandato in via d'urgenza all'avv. Marco Lancieri del foro di Bari, iscritto all'albo dei legali di fiducia dell'Agenzia ed officiato in precedenza, giusta Decreto Commissariale n. 3/2019, quale supporto legale per lo svolgimento delle attività commissariali relative alla complessa procedura di verifica dello stato di esecuzione del contratto d'ambito per l'ARO BA8, oggetto della contestata risoluzione;

**CONSIDERATO** che il legale officiato, con nota pec del 28/08/2019, ha comunicato di aver eseguito il mandato costituendosi in giudizio e che la camera di consiglio per la trattazione del ricorso è stata poi differita per il prosieguo al 16/09/2019;

**CONSIDERATO** che occorre quindi ratificare il mandato conferito al suindicato legale, al fine di perfezionare lo ius postulandi nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

**CONSIDERATO** che il legale officiato ha formalmente espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione, pari ad Euro 6.350,00 (seimilatrecentocinquanta/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP), in conformità ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;

**VERIFICATO** che l'importo complessivo dell'affidamento pari ad Euro 6.350,00 (seimilatrecentocinquanta/00), oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) trova copertura nel corrente bilancio dell'Agenzia sul Capitolo di uscita 100 rubricato "Consulenze Legali";

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale.



**VISTO:**

- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- le comunicazioni del difensore,

Tutto quanto su premesso

**DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI RATIFICARE** l'incarico di intervento in giudizio ad opponendum nel ricorso innanzi il Tribunale di Bari, II Sez., R.G. n. 10895-1/2019, già conferito in via d'urgenza al difensore avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, alle condizioni di incarico sopra indicate;
2. **DI STABILIRE**, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l'oggetto, e che in ogni caso l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;
3. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di Euro 6.350,00 (seimilatrecentocinquanta/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP), nel corrente bilancio dell'Agenzia sul Capitolo di uscita 100 rubricato "Consulenze Legali" a favore del professionista, avv. Marco Lancieri;
4. **DI NOTIFICARE** a mezzo pec al professionista incaricato il provvedimento di nomina;
5. **DI PUBBLICARE** il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore Generale.

**Bari, 07 novembre 2019**

*Il Direttore Generale*  
**avv. Gianfranco Grandaliano**



**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO  
TRA**

L' **Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti** (c.f. 93473040728, in seguito AGER), in persona del Direttore Generale pro tempore, avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA), in seguito, Agenzia;

**l'avvocato**

- **Marco Lancieri**, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari, Corso Cavour 124, codice fiscale LNCMRC71E23L259S, p.iva 05663390721;

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale, conferito con Decreto del Direttore Generale n. 105 del 07 novembre 2019 relativamente alla difesa in giudizio dell'AGER nel ricorso innanzi il Tribunale Civile di Bari, R.G. n. 10895-1/2019, incardinato dalla società Ecologia Falzarano ex art. 700 c.p.c.;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

L'Agenzia affida all'avv. Marco Lancieri, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Bari R.G. n.10895-1/2019;

**ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene così pattuito, in conformità al Decreto Commissariale n. 7 del 13/01/2017 (applicazione parametri minimi) e in considerazione del valore della controversia (indeterminato di particolare importanza), nell'onorario di Euro 6.350 (seimilatrecentocinquanta/00), oltre oneri di legge (R.s.g., IVA e CAP), che lo stesso dichiara di ritenere equo ed adeguato.

Le spese vive eventualmente e ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a richiesta, purchè adeguatamente documentate.

Sul predetto compenso, l'Agenzia provvederà ad erogare un acconto, pari al 30% degli onorari come sopra pattuiti, di importo quindi pari ad Euro 1900,00 oltre oneri di legge. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa, se non su istanza motivata del procuratore e previa autorizzazione.



La liquidazione della restante parte del compenso stabilito avverrà a prestazione conclusa. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e l.n. 205/2017 (cd. equo compenso), il professionista riconosce che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiarano di essere integralmente soddisfatti.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

### **ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

I professionisti sono tenuti all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

I professionisti (anche tramite delega ad uno da parte degli altri) devono far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie, motivi aggiunti, provvedimenti del giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

### **ART. 4) OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI**

I Professionisti si obbligano:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.



L'avv. **Marco Lancieri** dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370574735, scadenza 17/01/2020, con Generali Italia s.p.a. Assicurazioni e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

##### **DICHIARA:**

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, o nei quali la stessa sia comunque interessata ovvero di avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia che non determinano in concreto alcun conflitto di interessi ai fini dell'affidamento del presente incarico in continuità difensiva;

#### **ART. 6) ONERI FISCALI**

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'avv. **Marco Lancieri** è nominato, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di



trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;

-adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;

-informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

-trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

### ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 07 novembre 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Marco Lancieri

*il Direttore Generale*

Avv. Gianfranco Grandaliano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista).**

Bari, 7 novembre 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Marco Lancieri

*Il Direttore Generale*

Avv. Gianfranco Grandaliano